



05363-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 15/01/2018

STEFANO PALLA
UMBERTO LUIGI SCOTTI
FRANCESCA MORELLI
ANTONIO SETTEMBRE
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente - Sent. n. sez.
65/2018
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.11445/2017

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANO
nel procedimento a carico di:

~~XXXXXXXXXX~~ nato il ~~XX/XX/XX~~ a DERA(SIRIA)

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha annullato la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva condannato ~~XXXXXXXXXX~~ in ordine al delitto di cui all'art.495 co.1 e 2 c.p., ritenendo che non vi fosse prova del fatto che l'imputato fosse venuto a conoscenza del processo di primo grado, avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio che non aveva avuto alcun contatto con lui.

2. Propone ricorso il Procuratore generale deducendo l'inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere valida l'elezione di domicilio e la relativa notificazione del decreto di citazione a giudizio.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria in cui evidenzia la correttezza della decisione impugnata, in quanto l'imputato non ebbe mai alcun contatto con il difensore d'ufficio e non venne mai a conoscenza della celebrazione del procedimento.

Si eccepisce, nel caso fosse accolta l'interpretazione del Procuratore generale, l'incostituzionalità dell'art.420 bis co.2 c.p.p. in combinato disposto con gli artt.161,163 c.p.p..

In alternativa, si chiede che venga richiesto l'intervento, in via pregiudiziale, della Corte EDU perché valuti la possibile violazione dell'art. 6 CEDU della norma citata.

4. In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art.420 bis c.p.p. si è ritenuta, in un recente indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Sezione con la sentenza *n. 40848 del 13/07/2017 Rv. 271015*, la validità della notificazione all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista da detta norma, superabile solo nel caso in cui risulti, ai sensi del successivo art. 420 ter co.1 c.p.p., che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Tale principio è stato affermato anche in relazione al diverso istituto della rescissione del giudicato (Sez. 5, n. 36855 del 07/07/2016 Rv. 268322).

4.1. Non risulta, peraltro, né dalle decisioni dei giudici di merito né dalla memoria difensiva, che vi fossero ragioni oggettive tali da ostacolare il contatto fra l'imputato ed il difensore d'ufficio nominatogli; nel verbale di elezione di domicilio sottoscritto dall'imputato sono indicati il nome del difensore d'ufficio ed il suo indirizzo e non è stata allegata la mancata conoscenza delle lingua italiana.

Si è in presenza, quindi, di una valida elezione di domicilio, che costituisce il presupposto per la celebrazione del processo " in assenza"; l'eventuale incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo potrà essere fatta valere nella richiesta di rescissione del giudicato, dovendosi sottolineare, comunque, che i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal difensore nella memoria, visto che la semplice assenza di contatto fra il patrocinatore e la parte è riconducibile a mera negligenza di quest'ultima, ove non siano allegare circostanze che ne dimostrino l'incolpevolezza.


5. In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trento.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trento.

Così deciso il 15 gennaio 2018


Il Consigliere estensore
Francesca Morelli



Depositato in Cancelleria
Roma, li 05 FEB 2018



IL CANCELLIERE
Rossana Cecchi



Il Presidente

Stefano Palla

